



Unione di Comuni Lombarda Prima Collina

Canneto Pavese – Castana – Montescano

PROVINCIA DI PV

Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni

(Art. 20, c. 4 D.Lgs. n. 175/2016)

L'articolo 20, comma 4, del TUSP, prescrive che, entro il 31 dicembre di ogni anno, ciascuna amministrazione pubblica approvi una relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell'anno precedente, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmetta alla Struttura di monitoraggio e controllo, oltre che alla competente Sezione della Corte dei conti. Tale relazione deve essere trasmessa alla Struttura con le stesse modalità telematiche previste per l'invio del provvedimento di revisione periodica. Nella relazione vanno fornite informazioni differenziate per le partecipazioni che:

- a) sono state dismesse in attuazione del piano di revisione periodica dell'anno precedente;
- b) sono ancora detenute dall'amministrazione pubblica. In particolare, per le partecipazioni che sono state dismesse, è opportuno che siano specificate le caratteristiche delle operazioni di dismissione, vale a dire: il tipo di procedura messa in atto; l'ammontare degli introiti finanziari; l'identificazione delle eventuali controparti.

Invece, per le partecipazioni ancora detenute deve essere chiarito lo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione programmate nel piano precedente, descrivendo le differenti azioni operate rispetto a quelle previste. In particolare, vanno descritte le situazioni di mancato avvio della procedura di razionalizzazione programmata, nonché quelle caratterizzate dalla mancata conclusione della medesima. Vanno anche motivate le situazioni per le quali siano venute meno le criticità che avevano determinato l'adozione di una misura di razionalizzazione.

Con atto consiliare n. 22 del 29/11/2019 recante "*Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100*" l'Amministrazione deliberava che le partecipazioni possedute alla data del 31.12.2018 non necessitavano di misure di razionalizzazione.

Nel corso dell'anno 2020, pertanto non è stata posto in essere nessun intervento in tal senso.

Nella stessa ricognizione al 31.12.2018 era stata inclusa la partecipazione nella società Riccagioia S.c.p.a. con sede in Torrazza Coste, Via Riccagioia n. 48 con quota pari allo 0,7800.

Si rileva che per tale società, posta in stato di liquidazione alla data del 03.09.2015, è stato predisposto il bilancio finale di liquidazione in data 31.03.2019 ed è stato restituita una parte del capitale sociale a ciascun azionista. Pertanto alla data del 31/12/2019, l'Ente non possedeva più alcuna quota.